

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRECO FERNANDO

Seduta del 28/02/2020

FATTO

Parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato con l'intermediario resistente, in data 17.11.2014, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in n. 120 rate mensili dell'importo unitario di euro 251,00, di seguito CONTRATTO A, anticipatamente estinto a partire dal mese di dicembre 2018, in corrispondenza della rata n. 48. Contestualmente, parte ricorrente ha sottoscritto un contratto con delegazione di pagamento, anch'esso estinto anticipatamente a partire dal mese di dicembre 2018, di seguito CONTRATTO B.

Con ricorso, preceduto da reclamo del 14.05.2019, parte ricorrente – contestando i conteggi estintivi effettuati dall'intermediario – chiedeva il rimborso di euro 1.430,93 in riferimento al contratto A ed euro 939,02 per il contratto B, in entrambi i casi a titolo di rimborso commissioni non maturate, in forza dell'estinzione anticipata dei rapporti; il tutto oltre interessi legali a decorrere dalla data dell'estinzione anticipata.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del proprio operato e dell'ammontare dei rimborsi già riconosciuti.

DIRITTO

Il Collegio osserva come la controversia verta sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un

contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

PREMESSO che:

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».
2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.
4. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, l'inammissibilità di cui si è detto *sub* 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.
5. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*.
6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso (v. *supra*, n. 6); in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

PREMESSO inoltre che:

7. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha statuito che: «[L]’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [...] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto» (para 31).

8. Nella misura in cui la ripartizione tra costi *recurring* e costi *up-front* risulti esclusivamente dalle clausole contrattuali, la loro ripartizione è determinata unilateralmente dalla banca (trattandosi di un contratto *standard* da quest’ultima redatto) e la loro fatturazione può includere un certo margine di profitto. Ne consegue che, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, tali costi dovranno essere tutti assoggettati alla riduzione del costo totale del credito che è disposta dall’art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b.

9. Secondo quanto è stato chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella suddetta sentenza, l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 va interpretato nel senso che: «il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione alla durata residua del contratto» (para 24). Ai sensi dell’art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b., il criterio c.d. *pro rata temporis*, il quale si rifà a un rigoroso principio di proporzionalità, deve essere quindi preferito ad altri criteri (come quello basato sulla curva degli interessi), i quali si rifanno a un principio più o meno accentuato di regressività. Secondo quanto è letteralmente stabilito dall’art. 125, 1° comma, t.u.b., inoltre, il criterio c.d. *pro rata temporis* deve essere applicato al costo totale del credito in quanto tale, indipendentemente dalla natura o dalla qualificazione contrattuale delle sue singole componenti; in particolare, tale criterio è applicabile tanto ai costi *recurring* (compreso il premio dell’assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.

10. Secondo quanto è stato chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella suddetta sentenza, la soluzione di cui si è detto non è idonea a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito, in quanto «gli interessi di quest’ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall’altro lato, tramite l’articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l’indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante» (para 34).

PREMESSO d’altro canto che:

11. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019, «la CGUE, lungi dal procedere a un’assimilazione concettuale dei costi *up front* e dei costi *recurring*, ed anzi riconoscendone in astratto la diversità (v. in particolare il paragrafo 34 della sentenza), ha semplicemente valutato l’obiettivo difficoltà in concreto della loro differenziazione».

12. Qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l’intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come *up-front*, viene meno il rischio che, secondo quanto paventato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella suddetta sentenza, «il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (para 32).

13. Qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come *up-front*, viene inoltre meno il rischio che, secondo quanto paventato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta sentenza (para 31), la fatturazione di tali costi possa includere un certo margine di profitto per l'intermediario.

14. Qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come *up-front*, la sua (parziale) retrocessione al consumatore farebbe sì che quest'ultimo si arricchisca ingiustificatamente a spese dell'intermediario, avendo comunque usufruito del servizio finanziario che ha costituito oggetto del contratto stipulato tra le parti. Nella sentenza 16 dicembre 2008, Grande Sezione, pronunciata nella causa C-47/07, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che il divieto di arricchirsi ingiustificatamente a spese altrui costituisce uno dei principî generali del diritto dell'Unione europea (para 50).

15. Qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come *up-front*, il suo importo non è pertanto assoggettato alla riduzione del costo totale del credito che è disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. Questa soluzione è applicabile a imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito (sempre che l'intermediario fornisca un oggettivo riscontro probatorio di averne pagato l'importo).

16. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge, può essere presunto fino a prova contraria che l'intermediario abbia provveduto al pagamento dell'importo indicato nel contratto stipulato con il consumatore.

17. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, è necessario che il suo pagamento sia provato in modo particolarmente rigoroso dall'intermediario resistente.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

-L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è stato indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un **oggettivo riscontro probatorio** del fatto di aver effettuato a terzi il pagamento di tale importo;

-Per quanto riguarda **imposte e tasse** può essere presunto fino a prova contraria che l'intermediario abbia provveduto al pagamento dell'importo indicato nel contratto stipulato con il consumatore;

-Per quanto riguarda il **compenso per l'attività di intermediazione nel credito**, è necessario che il suo pagamento sia provato in modo particolarmente rigoroso dall'intermediario resistente.

-Al di fuori dei casi di cui si è detto, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla **riduzione del costo totale del credito** disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*;

-La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo **in proporzione alla durata residua del contratto**;

-Il **criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*)** è applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.

Tutto ciò premesso, valutando il caso *de quo*, sulla base della documentazione prodotta, emerge che parte ricorrente abbia estinto entrambi i rapporti nel mese di dicembre 2018, in corrispondenza della rata n. 48.

Alla luce di quanto sopra, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, è pari a quanto riportato nelle tabelle seguenti:

CONTRATTO A

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
Commissioni intermediazione				2.228,88	1.337,33			1.337,33
Totale								1.337,33

CONTRATTO B

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
Commissioni intermediazione				1.242,36	745,42			745,42
Totale								745,42

Segue il riconoscimento degli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.082,75 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO